

# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

*I primi passi*

A stylized, cursive signature logo consisting of the letters 'ADP' in white, positioned centrally above the name.

Senatore Antonio De Poli

A decorative horizontal bar at the bottom of the page, divided into three segments of green, white, and red, representing the colors of the Italian flag.

# IL RUOLO DEI COMUNI E IL RUOLO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

- Tra le funzioni fondamentali dei Comuni individuate dal **D.L. 78/2010**, art. 14, c. 27 (lett. G) è individuata quella di ***Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.***
- L'amministrazione titolare può scegliere di svolgere la funzione fondamentale in forma singola o in forma associata con altre amministrazioni.
- Nel caso **della forma associata** è comunque indispensabile assicurare i passaggi ritenuti necessari per lo svolgimento della funzione attraverso degli organismi preposti, mentre per quanto riguarda i **contenuti condivisi dalle amministrazioni associate** possono essere realizzati secondo le caratteristiche peculiari dello strumento associativo attivato.
- È in questo meccanismo che si rende effettiva la titolarità della funzione, che resta comunque dell'amministrazione a cui è riferita, mentre il suo esercizio viene svolto in forma associata.

# IL RUOLO DEI COMUNI E IL RUOLO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

**L'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328** *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* prevede che:

**i Comuni associati, negli Ambiti territoriali**, a tutela dei diritti della popolazione, **provvedono a definire il Piano di Zona**, adottato attraverso l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000

**L'Ambito Territoriale Sociale** è la sede principale:

- della programmazione locale,
- della progettazione, concertazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.

# IL RUOLO DEI COMUNI E IL RUOLO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

- **L'articolo 6 della citata legge 328/2000** evidenzia **il ruolo dei Comuni quali titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale**, funzioni esercitate dai Comuni tramite l'adozione sul piano territoriale degli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 142/1990, ora decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- In tale contesto, sono elencate le attività in capo ai Comuni, da svolgere nei Piani di Zona, tra le quali:
  1. programmazione, progettazione, **realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete**, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione;
  2. autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti del Terzo Settore.

# IL RUOLO DEI COMUNI E IL RUOLO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Inizialmente, i Comuni hanno considerato l'**accordo di programma** come la modalità di esercizio delle funzioni previste nel Piano di Zona.

**La necessità di una gestione più strutturata degli interventi e dei servizi**, anche a fronte del trasferimento di alcune funzioni dalle Regioni e dalla Province ai Comuni, e di una risposta alle istanze dei cittadini improntata a criteri di efficacia e di efficienza, **ha comportato la scelta di altre forme gestionali, previste dal citato D. Lgs. 267/2000**, ferme restando in capo ai Comuni le funzioni di programmazione, progettazione, concertazione e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Il D. Lgs. 267/2000 prevede il ricorso a più forme associative, ma con specificità differenti:

- Forme associative, titolari delle funzioni proprie dei Comuni da questi trasferite
- Forme associative come enti strumentali del Comune che mantiene la titolarità delle funzioni.

# IL RUOLO DEI COMUNI E IL RUOLO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

In generale è possibile individuare nelle forme associative **due 'momenti' distinti** ma completamente connessi e integrati tra loro: un **'momento di governo congiunto'** (o di *governance*), e un **'momento realizzativo-di gestione'**.

**Il primo momento di governo congiunto** (o di *governance*) riguarda lo svolgimento associato dei tre passaggi che restano necessariamente in carico all'ente titolare:

- la definizione degli obiettivi programmati;
- l'allocazione delle risorse ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- le linee che regolamentano l'attuazione dei contenuti in cui si concretizza la funzione fondamentale.

Nelle forme associate questi tre passaggi devono essere svolti nel rapporto tra gli organismi associativi e i singoli consigli comunali, **ad eccezione dell'Ente Unione che ha un proprio consiglio.**

# IL RUOLO DEI COMUNI E IL RUOLO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

**Il secondo momento realizzativo-gestionale riguarda l'attuazione degli obiettivi condivisi** dall'organismo di governo congiunto, secondo la programmazione e la regolazione definita.

In relazione alle scelte e alle disposizioni dell'organismo di governo congiunto, il soggetto individuato per la realizzazione pone in essere le azioni organizzative, amministrative, contabili e operative necessarie e adeguate, perseguendo gli indispensabili obiettivi di efficienza ed efficacia.

In ogni caso, deve essere mantenuto in capo ai Comuni un potere di indirizzo politico e di controllo diretto ed importante.

# LE FORME GIURIDICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI SOCIALI

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 considera sei, tra forme associative ed enti strumentali:

- **la convenzione,**
- **l'unione di Comuni,**
- **la comunità montana,**
- **il consorzio,**
- **l'istituzione,**
- **l'azienda speciale.**

Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 in materia di riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, considera **l'azienda pubblica di servizi alla persona.**

# LA CONVENZIONE

## Art. 30 del TUEL

È un accordo organizzativo sottoscritto dai Comuni al fine di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi.

Nell'accordo è definito un Comune capofila, normalmente individuato nel Comune più strutturato, che coincide con il Comune capofila dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona.

La convenzione si pone l'obiettivo della semplificazione dei livelli istituzionali che operano sul territorio; persegue l'efficienza e l'economicità; si prefigge di erogare servizi adeguati e di qualità ai cittadini dei Comuni aderenti nonché di promuovere una governance del territorio più appropriata.

# LA CONVENZIONE

## Art. 30 del TUEL

Nella convenzione sono definiti i partecipanti, i tempi di durata (almeno di valenza triennale), le modalità di raccordo, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche.

Le convenzioni non generano la necessità di una nuova e stabile struttura organizzativa dotata di personalità giuridica.

Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

# L'UNIONE DI COMUNI

## Art 32 del TUEL

**L'unione di Comuni è un ente locale** costituito da più Comuni, di norma confinanti tra di loro.

Obiettivo primario dell'Unione è l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, tra le quali *la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.*

Caratteristica principale dell'unione è la gestione congiunta delle funzioni e dei servizi. Ogni Comune può fare parte di una sola unione. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.

# L'UNIONE DI COMUNI

## Art 32 del TUEL

All'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. L'Unione di Comuni può aderire ad un Ente strumentale, quale, ad esempio, una azienda speciale consortile.

La tipologia dell'unione dei Comuni è particolarmente diffusa al Centro-Nord, Sardegna e Sicilia, con il coinvolgimento di Comuni medio-piccoli da un punto di vista demografico.

Per la sua stessa configurazione, specie in relazione alla tipologia dei Comuni aderenti, l'unione di Comuni non risulta essere sempre coincidente con l'Ambito Territoriale per l'attuazione dei Piani di Zona.

# LE UNIONI MONTANE

## Artt. 27, 28 e 32 del TUEL

- Le unioni montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
- È di competenza dell'unione montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione. All'unione montana sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

# IL CONSORZIO

## Art. 31 del TUEL

Il consorzio socioassistenziale è un ente pubblico che **si qualifica quale soggetto strumentale degli Enti locali** per la gestione associata di uno o più servizi.

L'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010) dispone l'obbligo di soppressione dei consorzi di funzioni.

**Il comma 456 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introduce una deroga a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativa ai consorzi di cui all'articolo 31 del T.U. n.267/2000: possono essere costituiti consorzi tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.**

# IL CONSORZIO

## Art. 31 del TUEL

Pur restando vigente la soppressione indicata dalla legge 191/2009, di fatto il comma 456 supera la distinzione tra consorzio di funzioni e consorzio di servizi. Tali incertezze in ordine ad una possibile distinzione fra le due tipologie di consorzio appaiono superate dal comma 456 in esame che implicitamente non distingue fra le due fattispecie, operando una deroga alla citata disposizione della legge finanziaria per il 2010 (sulla soppressione dei consorzi di funzione) per consentire la “gestione associata dei servizi sociali”.

Obiettivo del consorzio è la gestione associata di uno o più servizi, al fine di renderne uniforme l’attuazione e la fruizione.

Le modalità di funzionamento, la gestione finanziaria e lo status del personale sono quelli tipici dei Comuni.

# IL CONSORZIO

## Art. 31 del TUEL

- Rimangono in capo ai Comuni aderenti le funzioni di programmazione locale, di progettazione, concertazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.
- La partecipazione al consorzio può essere aperta ad altri Enti pubblici.
- I Comuni consorziati stipulano una convenzione e approvano uno statuto. Il Consorzio è un Ente dotato di personalità giuridica e di agilità operativa. Tra gli stessi Enti Locali non può essere costituito più di un consorzio.
- I rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, unitamente allo statuto del consorzio.

# IL CONSORZIO

## Art. 31 del TUEL

- La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
- Il Comune non può appartenere a più di un Consorzio

# L'ISTITUZIONE

## Art. 114 del TUEL

**L'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale** per l'esercizio di servizi sociali ed è dotato di autonomia gestionale, ma non ha autonomia giuridica e imprenditoriale.

Non è possibile la partecipazione di altri Comuni oltre al Comune che l'ha istituita. Le modalità di funzionamento, la gestione finanziaria e lo status del personale sono quelli tipici del Comune che l'ha istituita e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipende. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. L'istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, e l'obbligo del pareggio finanziario.

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti della istituzione.

# L'AZIENDA SPECIALE (Art. 114 del Tuel) E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE (artt. 31 e 114 del Tuel)

L'azienda speciale, che può avere natura consortile, è **un organismo strumentale degli Enti locali** che l'hanno costituita. L'azienda ha natura pubblica, autonomia giuridica e imprenditoriale. È dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto. Lo statuto è approvato dai Consigli comunali degli Enti aderenti.

Obiettivo dell'azienda, nel contesto dei servizi sociali, è la gestione associata di uno o più servizi, al fine di renderne uniforme l'attuazione e la fruizione.

Rimangono in capo ai Comuni aderenti le funzioni di programmazione locale, di progettazione, concertazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. La partecipazione all'azienda può essere aperta ad altri Enti pubblici.

# L'AZIENDA SPECIALE (art. 114 del Tuel) E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE (artt. 31 e 114 del Tuel)

L'organismo ha l'obbligo del pareggio di bilancio, e l'ordinamento ed il funzionamento, dello stesso, sono disciplinati dal proprio statuto e da propri regolamenti. Gli Enti locali conferiscono il capitale di dotazione, determinano le finalità e gli indirizzi, approvano gli atti fondamentali, esercitano la vigilanza, verificano i risultati della gestione e provvedono alla copertura degli eventuali costi sociali. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

# LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) D.Lgs 207/2001

Le ASP nascono dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) allo scopo di fornire un assetto più strutturato e funzionale alla componente pubblica del sistema di produzione ed erogazione dei servizi per le persone in ogni fascia d'età. Sono aziende di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non hanno fini di lucro. Si caratterizzano come aziende dei Comuni, singoli o associati in un ambito territoriale definito, distrettuale o sub-distrettuale, nell'ambito di un sistema regolamentato e coordinato a livello regionale per garantire omogeneità di accesso e di qualità dei servizi a tutti i cittadini. La Regione esercita, inoltre, funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione del sistema delle Aziende. Queste ultime, a tal fine, trasmettono annualmente alla Regione ed ai Comuni, singoli o associati, una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

# I LEPS NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022. LEGGE N° 234/2021

Con l'approvazione della legge di bilancio 2022 (**legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi 159-171**) il Parlamento ha provveduto a:

- definire il *contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)*.
- *individuare gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale dimensione territoriale e organizzativa necessaria* in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS,
- garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, concorrendo al contempo alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

# COSA SONO I LEPS

Si tratta dei **Livelli Essenziali di Assistenza in ambito sociale**.

Vale a dire garantire il **livello minimo di prestazioni e di servizi sociali**. I Leps quindi sono la parte essenziale dei servizi sociali

- I Leps obbligatoriamente vanno programmati e gestiti nell'Ambito Territoriale (spazio definito dalla Regione) e in una delle forme associate previste dal TUEL e scelte dal territorio.
- I Leps sono finanziati con le risorse pubbliche, raccolte attraverso la **fiscalità generale**, che i competenti organismi della Pubblica Amministrazione sono tenuti a fornire a tutti i cittadini sul territorio nazionale, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di contribuzione.

# COSA SONO I LEPS

Le risorse finanziarie che finanziano i Leps sono:

- risorse finanziarie nazionali o pagamento di quote di contribuzione del contribuente
- sono risorse che finanziano le prestazioni ed anche l'organizzazione
- sono risorse correnti pluriennali

# LA SFIDA POSTA DAL LEGISLATORE NAZIONALE

Questa sfida assume carattere concreto ed urgente in ragione:

- della necessità di definire i LEPS
- dell'esigenza di accompagnare uno sviluppo ordinato e omogeneo del sistema in essere.
- delle scelte ministeriali in materia di Fondo nazionale politiche sociali e PNRR (missione 5 componente 2)

# LA LEGGE DI BILANCIO 2022, LEGGE N°234/2021 dal comma 159 al 171

La norma ha iniziato ad individuare i nuovi LEPS riguardanti specifici servizi socio assistenziali per persone anziane non autosufficienti:

- assistenza domiciliare sociale e assistenza integrata coi servizi sanitari,
- servizi sociali di sollievo e servizi sociali di supporto,

La norma ha indicato gli ATS i soggetti che hanno il compito di garantire l'offerta dei LEPS nell'ambito della propria specifica programmazione.

# IL CONTENUTO DEI LEPS NELLA LEGGE DI BILANCIO 234/2021 e LE COMPETENZE

Il comma 159 della legge 234/2021 chiarisce che i LEPS sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

I rinvii normativi all'interno del comma 159 definiscono i LEPS e la platea a cui sono indirizzati.

La disposizione richiama l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che **attribuisce allo Stato l'esercizio della potestà legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale.**

# IL CONTENUTO DEI LEPS NELLA LEGGE DI BILANCIO 234/2021 e LE COMPETENZE

La potestà regolamentare spetta quindi allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

# LA REGIONE VENETO NEL 2022 HA DATO L'AVVIO AD UN PERCORSO DI RIFORMA

Da qui la volontà della Giunta Regionale di presentare un progetto di Legge regionale (PdLR) di riforma **per la definizione di un nuovo assetto territoriale e di un nuovo assetto pianificatorio** degli interventi e servizi sociali in Regione Veneto che:

- si collochi nell'alveo della lunga tradizione dell'integrazione socio sanitaria sviluppata in Veneto.
- si ponga l'obiettivo di interpretare, nel modello veneto, le disposizioni nazionali originate dalla Legge 328/2000 e della più recente normativa riferita al riconoscimento dei **Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)**

# UNA GRANDE OPPORTUNITÀ

In Regione Veneto questa è la prima volta che si parla di ATS

Per i Comuni e per la Regione, l'attuazione della Legge 328/2000 è una grande opportunità per realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali nella dimensione degli ambiti territoriali, nelle forme giuridiche, nei contenuti mettendo a valore le esperienze passate di integrazione con il mondo sanitario e senza il «peso» di forme giuridiche che possono ora irrigidire il processo di riforma.

E' iniziato un nuovo percorso che durerà anni e che già ora deve fare i primi passi.

# È INIZIATO UN PERCORSO CHE DURERÀ ANNI. I PRIMI 3 PASSI PER COSTRUIRE L'ATS

- 1. Definire la dimensione dell'Ambito territoriale dell'Ats.** La delimitazione territoriale sia all'interno dei confini provinciali e sia omogenea ed adeguata (abbia come riferimento i distretti delle Aziende Ulss ma non superino i 200.000/240.000 abitanti)

# È INIZIATO UN PERCORSO CHE DURERÀ ANNI. I PRIMI 3 PASSI PER COSTRUIRE L'ATS

## 2. Scegliere la forma giuridica.

Adottare, nei tempi e nei modi definiti con la Regione, la forma giuridica e le soluzioni organizzative atte ad individuare gli ATS come soggetti cui è delegata la gestione dei servizi sociali individuati come LEPS dalla normativa vigente, oltre agli altri interventi e servizi alla persona, sulla base delle determinazioni di ogni Comune.

Le forme giuridiche da analizzare con maggior attenzione sono Consorzio e Azienda Speciali Consortile (artt. 31 e 114 del TUEL)

# È INIZIATO UN PERCORSO CHE DURERÀ ANNI. I PRIMI 3 PASSI PER COSTRUIRE L'ATS

## 3. **Generare i primi contenuti.**

- **Integrazione socio-sanitaria:** *Casa di comunità e Punto unico d'accesso*
- **Ambito organizzativo:** *Competenze professionali; Formazione; Servizi informativi; Ufficio di Piano.*
- **Partenariati pubblico-pubblico;**
- **Partenariati pubblico-privato;**

# È INIZIATO UN PERCORSO CHE DURERÀ ANNI. I PRIMI 3 PASSI PER COSTRUIRE L'ATS

## Generare i primi contenuti.

- **Integrazione socio-sanitaria:** *Casa di comunità e Punto unico d'accesso:* Per definire l'integrazione con i servizi socio-sanitari e mettere a valore la grande esperienza veneta dell'integrazione socio-sanitaria.
- **Ambito organizzativo:** *Competenze professionali:* dotare gli ATS, direttamente, finanziariamente o attraverso l'utilizzo di Enti strumentali di cui al D.lgs 267/2000 e al D.Lgs.207/2001, di personale tecnico e amministrativo nella misura necessaria allo svolgimento di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione, monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito dei servizi sociali; *Formazione:* incentivare e sostenere la formazione professionale sia a livello tecnico che amministrativo per il personale assegnato agli ATS;

# È INIZIATO UN PERCORSO CHE DURERÀ ANNI. I PRIMI 3 PASSI PER COSTRUIRE L'ATS

*Servizi informativi:* delegare l'ATS allo svolgimento della funzione di sistema informativo, assicurando omogeneità, tempestività e qualità ai flussi anche attraverso la dotazione di adeguato personale tecnico; *Ufficio di Piano.* Comprendere ed attivare la titolarità della funzione di coordinamento tecnico degli ATS (ufficio di piano/ufficio comune), in grado di programmare, progettare e gestire il sistema dei servizi sociali a livello di Ambito, e di raccordarsi con gli altri enti ed organismi competenti per le politiche della salute, del lavoro, dell'istruzione, della formazione, delle politiche abitative, del sistema della giustizia minorile e delle forze dell'ordine, oltre che con eventuali Enti strumentali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti nell'ambito della programmazione territoriale, nonché con il mondo del terzo settore e delle ASP;

# È INIZIATO UN PERCORSO CHE DURERÀ ANNI. I PRIMI 3 PASSI PER COSTRUIRE L'ATS

## Generare i primi contenuti.

**Partenariati pubblico-pubblico:** adottare protocolli operativi formalizzati a livello territoriale, al fine di facilitare il raccordo e la cooperazione tra i servizi sociali territoriali e gli altri enti ed organismi competenti le politiche sanitarie, per la salute, per l'inserimento lavorativo, l'istruzione, le politiche abitative, del sistema della giustizia minorile e delle forze dell'ordine;

**Partenariati pubblico-privato:** garantire una continuità nella programmazione sociale di zona, in coerenza con le linee programmatiche nazionali e regionali, garantendo e promuovendo la partecipazione attiva delle realtà associative, degli enti di Terzo Settore, delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche attraverso l'utilizzo delle procedure di co-programmazione definite dal D.lgs. 117/2017;



---

# Antonio De Poli

---

[www.antoniodepoli.it](http://www.antoniodepoli.it)



@antoniodepoli

